

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA,  
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128**

Decreto Legislativo 13 ottobre 1998 n. 386  
(G.U. n. 260 del 06 novembre 1998)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), in particolare l'articolo 4 e l'allegato E;

Viste le direttive del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/687/CEE e 78/686/CEE concernenti le attività di dentista;

Vista la legge 31 ottobre 1998, n. 471;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 1° giugno 1995, nella causa C-40/93;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 1° giugno 1995, nella causa C-40/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 8 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta.

2. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
- c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico del paziente;
- d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
- e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovrà tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

4. In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471 che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

5. L'esito negativo per due volte della prova comporta per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.

Art. 2

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la legge 31 ottobre 1988, n. 471.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1998

SCALFARO

*PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*BINDI, Ministro della Sanità*

*BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

*DINI, Ministro degli affari esteri*

*FLICK, Ministro degli affari esteri*

*CIAMPI, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*

Visto: il Guardasigilli DILIBERTO